



## **Titolo**

Giudizio e responsabilità disciplinare – standard probatorio – certezza assoluta della commissione dell'illecito – non occorre - indizi gravi, precisi e concordanti - sufficienza

## **Descrizione**

Per l'illecito sportivo, ai fini di integrare lo standard probatorio richiesto, non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell'illecito né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, potendosi ritenere sufficiente un grado inferiore di certezza, desumibile sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, che forniscano, come nel caso oggetto dell'odierno scrutinio, una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito contestato (Corte federale d'appello, Sezione I, decisione n. 14/CFA/2020-2021; Sezioni unite, decisione n. 19/CFA/2020-2021; Sezione I, decisione n. 83/CFA/2020-2021; Sezioni unite, decisione n. 105/CFA/2020-2021).

## **Stagione Sportiva**

2022-2023

## **Numero**

n. 8/CFA/2022-2023/B

## **Presidente**

Palmeri

## **Relatore**

Coppari

## **Riferimenti normativi**

art. 44 CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 0008 CFA del 22 luglio 2022 (Sig. Filippo Scudocrociato-Procura Federale)**